



CITTÀ DI CASORIA

(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI)

IV Settore

FAQ relative alla Procedura aperta per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di titolari di protezione internazionale nel quadro del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il biennio 2021/2022. CIG: 8462699822 - CUP: J79D19000050006,

QUESITO:

- Al punto 8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria viene chiesto al fine della partecipazione della procedura di gara riportata in epigrafe i seguenti requisiti:

“Fatturato annuo, nell’ultimo triennio 2017-2019, riferito ai servizi di accoglienza residenziale dei rifugiati e titolari di protezione internazionale o di inserimento sociale unitamente ad accoglienza residenziale o diurna di soggetti immigrati particolarmente svantaggiati a causa di ragioni politiche, economiche e sociali, conferiti da Enti pubblici, pari almeno all’importo complessivo posto a base d’asta per l’intero biennio (€ 2.381.480,00).”

SI chiede di chiarire ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività e quindi nel nostro caso a far data da Febbraio 2020 a Novembre 2020 (data di pubb del bando).

Precisamente chiede di conoscere in caso di risposta positiva se il fatturato annuo da computare è pari a € 1.190.740,00 o a € 2.381.480,00. Dunque chiede di conoscere in caso di possibile partecipazione alla presente procedura di gara se i 10 mesi di attività sopra dichiarati possano essere rapportati all’importo del fatturato annuo (da chiarire).

Dunque se è possibile fare uso all’avalimento per i 10 mesi di requisito mancante.

RISPOSTA:

la Delibera Anac N. 1349 del 20 dicembre 2017 sulla legittimità della citata ammissione cita espressamente:

“Il comma 4 dell’art. 86 del Codice prevede che: “Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”. Come ricorda l’art. 83 comma 2 su “Criteri di selezione e soccorso istruttorio” infatti: “I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”.

L’Autorità ha rilevato più volte che, ai fini della salvaguardia del principio generale di più ampia partecipazione, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa.

Pertanto la scrivente potrà fare uso dell’istituto dell’avalimento come normato dall’art. 89 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. per i 10 mesi di requisito mancante

Si ribadisce quanto già esplicitato nelle precedenti faq:

Il Fatturato annuo, nell’ultimo triennio 2017-2019, riferito ai servizi di accoglienza residenziale dei rifugiati e titolari di protezione internazionale o di inserimento sociale unitamente ad accoglienza residenziale o diurna di soggetti immigrati particolarmente svantaggiati a causa di ragioni politiche, economiche e sociali, conferiti da Enti pubblici, deve essere pari almeno all’importo complessivo posto a base d’asta per l’intero biennio (€ 2.381.480,00) come correttamente specificato al punto 8.2 del Disciplinare di gara.